

FAQ N. 1

Domanda

In riferimento alla "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "Realizzazione di infrastruttura di rete ed hardware" DEL PROGETTO "La Reggia di Caserta in digitale: una piattaforma aperta al mondo" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo" CIG: 7435392794, CUP: F21B16000150006, nel DISCIPLINARE di GARA, nel capoverso La capacità economica e finanziaria, è indicato: la Stazione appaltante richiede a ciascun operatore economico partecipante alla gara che il suo importo fatturato minimo annuo sia pari al doppio del valore stimato dell'appalto a base d'asta e che ciascun operatore economico partecipante alla gara abbia effettuato un'attività analoga di pari importo rispetto al valore stimato dell'appalto a base d'asta.

Il Consorzio (omissis), è un consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 Comma 2 Lett C) e intende partecipare alla procedura indicando alcune consorziate quali esecutrici delle opere. Si chiede di sapere se le consorziate indicate debbano soddisfare il requisito di cui sopra o se lo può soddisfare direttamente il Consorzio.

Risposta

L'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 prevede al comma 2 che: **"Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:**

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) ***i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa***".

Nel disciplinare di gara si richiede a pag 5, che: **"I requisiti di ordine generale devono essere posseduti**, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; **detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono"**.

"I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso; **detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi e da ciascuna delle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono, relativamente all'oggetto dell'attività prestata"**.

"La capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovata da ciascun operatore economico partecipante alla gara, anche in forma di raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già costituito o costituendo - come più dettagliatamente prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettere A/C e comma 5 lettera A del D.Lgs n. 50/2016; **per cui la Stazione appaltante richiede a ciascun operatore economico partecipante alla gara che il suo importo fatturato minimo annuo sia pari al doppio del valore stimato dell'appalto a base d'asta e che ciascun operatore economico partecipante alla gara abbia effettuato un'attività analoga di pari importo rispetto al valore stimato dell'appalto a base d'asta"**.

Pertanto, se i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti **"...dai consorzi e da ciascuna delle consorziate"**, la capacità economica e finanziaria deve essere comprovata **dall'operatore economico**, che quindi ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett c) nella fattispecie deve essere posseduta e comprovata dal Consorzio e non anche dalle singole consorziate.

FAQ N. 2

Domanda

In riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara, ed in particolare alla "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA", si richiede se è previsto un arco temporale per l'esecuzione di "un'attività analoga di pari importo rispetto al valore stimato dell'appalto a base d'asta". Non leggendo nel disciplinare alcuna indicazione relativa all'arco temporale, si presume di poter prendere in considerazione attività eseguite in qualsiasi esercizio aziendale.

Risposta

L'interpretazione è corretta.

FAQ N. 3

Domanda

...relativamente ai totem previsti nel capitolato, pag. 16....si parla solo di dover installare i suddetti totem in un'area di 30 km dal sito della Reggia, in luoghi di interesse turistico, come aeroporti o stazioni, ma non si parla di quantità. La nostra richiesta è quella di sapere se c'è un numero minimo di totem da installare in quanto nel capitolato la quantità non viene definita.

Inoltre non viene specificato la connettività se è a carico della ditta, in quanto potrebbe essere assente o non facilmente realizzabile presso i luoghi suddetti. Oltre a questo, ci sarebbe la questione delle autorizzazioni all'installazione presso questi luoghi (stazioni, aeroporti ecc.).

Risposta

I totem devono essere due, come specificato nel capitolato a pagina 25.

La connettività è un servizio richiesto dal capitolato; di conseguenza deve servire tutti gli apparati che costituiranno la fornitura. Resta ferma l'opportunità della ditta fornitrice a proporre soluzioni migliorative a quanto richiesto dal medesimo capitolato.

Relativamente alle autorizzazioni, le indicazioni sono solo orientative (stazioni, aeroporti ecc.), dunque è a carico del proponente indicare i luoghi ad alto flusso turistico e predisporre le autorizzazioni.

FAQ N. 4

Domanda

In caso di partecipazione di un Consorzio Stabile ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 si chiede di confermare quanto stabilito dall'art. 47 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 50/2016, ovvero che i requisiti posseduti dalle singole consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni sono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Risposta

Con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, l'articolo 47 del D.lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce, sia per i consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro che per i consorzi stabili, che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Il comma 2 del medesimo articolo specifica poi, citando espressamente solo i consorzi stabili, che al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. Per poter utilizzare i requisiti delle consorziate non designate per l'esecuzione del contratto è invece necessario il ricorso allo strumento dell'avvalimento interno.

FAQ N. 5

Domanda: Per l'atto costitutivo ed il verbale dell'organo deliberativi nel quale siano indicate le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre alla gara, è sufficiente apporre sulle copie il timbro di 'copia conforme' con firma autografa in originale?

Risposta: l'art. 13 lett C del disciplinare di gara prevede, a pena di esclusione, che: "In caso di Consorzio già costituito, si dovrà trasmettere **copia autenticata nei modi di legge** dell'atto costitutivo e del verbale dell'organo deliberativo nel quale siano indicate, tra l'altro, le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre alla presente gara.

Per la soluzione si richiama e riporta integralmente il seguente **Parere n. 30 del 03/10/2007 - REC194/07 dell'ANAC.**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio Stabile Italia Costruzioni s.r.l. – Patto Territoriale per l'Agricoltura della provincia di Palermo: valorizzazione agricola e ambientale di una porzione del Parco della Favorita. S.A. Comune di Palermo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 14/05/2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Consorzio Stabile Italia Costruzioni società consortile a r.l., partecipante alla gara indicata in oggetto in associazione temporanea con I&T Soc. Coop., contesta l'esclusione dalla gara per aver presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 – nella quale si attestava la conformità all'originale della fotocopia della copia autenticata dell'atto costitutivo del Consorzio.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato, nel rappresentare la correttezza del proprio operato, che l'articolo 5 del disciplinare di gara prevedeva a pena di esclusione la produzione in copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio.

A parere della S.A., il concorrente avrebbe potuto ricorrere alle modalità alternative all'autenticazione di copie solo nel caso in cui l'atto o il documento di che trattasi fosse stato conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione. Poiché, nel caso in esame, l'originale dell'atto costitutivo del consorzio è detenuto dal notaio, **ai sensi dell'articolo 18-copie autentiche del D.P.R. 445/2000 l'autenticazione della copia deve essere effettuata da detto pubblico ufficiale che ha emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale.**

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità, occorre analizzare la fattispecie sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale.

In ordine al profilo formale, è necessario esaminare le disposizioni di gara, in base alle quali, al punto 5) del disciplinare di gara, è prevista, in caso di consorzio già costituito, la presentazione, a pena di esclusione, dell'atto costitutivo in copia autentica.

Detta previsione comporta che l'Amministrazione è vincolata a dare attuazione alle clausole della *lex specialis* e può esimersi dal garantire la loro applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue e suscettibili di più possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni.

Ciò comporta altresì che nel caso in cui le prescrizioni del bando/disciplinare prevedono espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura a sanzione della loro inosservanza, anche soltanto formale, l'Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, evidentemente sulla base di un giudizio *ex ante* dell'idoneità della singola prescrizione a conseguire le finalità sopra indicate, senza che residui alcun margine di discrezionalità al riguardo circa la rilevanza dell'inadempimento.

Per quanto attiene al profilo sostanziale, si evidenzia che **ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, l'interessato può rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del medesimo decreto, per dichiarare la conformità all'originale di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione.**

Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto l'atto costitutivo del consorzio è stato redatto da un notaio, presso il quale è anche depositato l'originale del documento.

In simili evenienze, la dichiarazione di conformità con l'originale può essere attestata esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto stesso ovvero presso il quale è depositato (art. 18 D.P.R. 445/2000).

Sulla base di quanto sopra riportato, il comportamento tenuto dalla Stazione appaltante si deve pertanto ritenere conforme alle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e a quelle in materia di partecipazione alle procedure di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che risulta conforme alle disposizioni in materia di partecipazione alle procedure di gara e a quelle in materia di semplificazione della documentazione amministrativa l'esclusione dalla gara del Consorzio Stabile Italia Costruzioni società consortile a r.l., per non aver presentato copia autentica dell'atto costitutivo così come richiesto dal disciplinare di gara.

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2007

FAQ N. 6

Domanda: riguardo la fideiussione si chiede se un assegno circolare intestato a “ministero dei beni e delle attività culturali – Museo Reggia di Caserta” è considerato valido e corretto come garanzia nella documentazione da presentare.

Risposta: l’art. 7 del Disciplinare di gara rubricato “**Cauzioni e garanzie richieste**” prevede che ai fini della partecipazione alla gara, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui all’art.93 del D.lgs. 50/16, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dall’offerente, come definito dal predetto art. 93.

L’art. 93 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che “Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. 21/11/2007 n. 231 la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice”.

Nel caso in cui un l’operatore economico voglia avvalersi di tale scelta, l’assegno circolare dovrà essere intestato a “REGGIA DI CASERTA”.

FAQ N. 7

Domanda: In merito al punto "ALL.1 Bis" D.G.U.E., relativo alla PARTE IV (pag.14), si chiedono informazioni per la compilazione del suddetto punto.

La questione riguarda la compilazione della sezione Alpha o sezioni da A a D.

Nel bando di gara non viene specificato nulla riguardo la compilazione degli stessi.

Poichè vi è esplicita dichiarazione di non compilare tali campi in assenza di esplicita richiesta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, e non risulta alcuna richiesta nemmeno nei documenti di gara, procediamo alla non compilazione dei suddetti campi.

Chiediamo se tale scelta risulti motivo di esclusione dalla gara in oggetto. In tal caso provvederemo alla compilazione dei moduli da A e D (all.1 bis).

Risposta: La parte IV – “criteri di selezione” del D.G.U.E. prevede che *“L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione alfa della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV”*

Considerato che negli atti di gara non è stata espressamente disposta la limitazione alla sola sezione alfa, dovranno essere compilate le sezioni da A a D.